



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 135/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MEDIA E SERVIZI S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “MOLISE TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 38, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 177/05
(CO.RE.COM. MOLISE CONTESTAZIONE N. 05/2017 - PROC. 43/17/DZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni, urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la convenzione del 14 dicembre 2011, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Molise l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Molise è stata accertata e contestata - cont. n. 05/Anno 2017 - in data 15 febbraio 2017 nonché notificata in pari data alla società Media e Servizi S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Molise TV*”, la violazione della disposizione normativa contenuta

nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 21 novembre 2016 dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00, del giorno 23 novembre 2016 dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00, del giorno 24 novembre 2016 dalle ore 07:00:00 alle ore 08:00:00 e dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00 e del giorno 26 novembre 2016 dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Molise, con deliberazione n. 35 del 19 maggio 2017, ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della predetta società.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Molise ha sostenuto che, *“a seguito di un approfondimento istruttorio, nel calcolo dell'affollamento pubblicitario erano stati considerati anche messaggi di autopromozione della medesima emittente televisiva, i quali invece non possono essere ricompresi nel calcolo dell'affollamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 6, del TUSMAR”*.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Molise risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti risulta che, nella giornata di programmazione televisiva del 24 novembre 2016 e, in particolare, nella fascia oraria 07:00:00-08:00:00, non sono andati in onda messaggi di autopromozione e, pertanto, si conferma il superamento del limite di affollamento orario prescritto dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

Al contempo, si accoglie la proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni con riferimento a quanto trasmesso il giorno 21 novembre 2016 dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00, il giorno 23 novembre 2016 dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00, il giorno 24 novembre 2016 dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00 e il giorno 26 novembre 2016 dalle ore 19:00:00 alle ore 20:00:00, in quanto lo scomputo del tempo di trasmissione dei messaggi di autopromozione dal calcolo complessivo dell'affollamento pubblicitario orario, comporta il mancato superamento del limite fissato dall'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al*

2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un isolato episodio di violazione della disposizione normativa sopra specificata corrispondente alla trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel corso di un'unica fascia oraria e in una sola giornata di programmazione televisiva, tale da non comportare eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Media e Servizi S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Media e Servizi S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Molise TV*”, cod. fisc. 01567180706, con sede legale in Campobasso (CB), Via Sant’Antonio dei Lazzari s.n.c., di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 135/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 135/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

